

ORIGINALE

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione nr. 57 del Consiglio Comunale

*Adunanza di PRIMA convocazione
Seduta PUBBLICA*

OGGETTO: Art. 175 e 193 D.Lgs 18 agosto 2000 – Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

L'anno **duemiladiciassette** addi **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **20.47** nella sala Consiliare di Via Capelina 8 (già sede consiliare dell'estinto Comune di Breguzzo) e delle riunioni, a seguito di regolari avvisi di convocazione, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:
FRANCO BAZZOLI
BONAZZA VALERIO
ARMANI RAFFAELE
BAZZOLI IVAN
BIANCHI LUIGI BRUNO
FORESTI PAOLA
GHEZZI PIERO
MOLINARI SUSAN
MONTE MONICA
MUSSI FRANCESCA
MUSSI LUCA
RUBINELLI WALTER
SALVADORI FRANK
VALENTI BRUNELLA
VALENTI MASSIMO

Sindaco
Vicesindaco

Assiste il Segretario comunale signor Vincenzo dr. Todaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco assumendo la presidenza della seduta già aperta alle ore 20.47 introduce la trattazione sull'oggetto suindicato posto al n. 04 dell'ordine del giorno diramato con n. prot. 6724 dd. 25/07/2017

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, che copia della presente deliberazione è pubblicata
dal giorno - 4 AGO 2017

All'albo pretorio e telematico ove rimarrà esposto per 10 giorni interi consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vincenzo dr. Todaro



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

Visto l'art. 175 comma 8, il quale prevede che *“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*;

Richiamato l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 dd. 17.03.2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2017-2019 e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dd. 17.03.2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;

Dato atto delle successive seguenti variazioni:

- variazione al bilancio di previsione 2017-2019 – 1° provvedimento d'urgenza della Giunta comunale, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 26 aprile 2017, ratificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 08 giugno 2017;
- variazioni di bilancio in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi art. 3 comma 4 D.LGS 23.06.2011 n. 118 adottata con deliberazione della Giunta comunale n. 96 del 30 maggio 2017;
- variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 – 3° provvedimento (compresa variazione con riaccertamento ordinario residui) adottate con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 dell'8 giugno 2017;
- variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 – 4° provvedimento (compresa variazione con riaccertamento ordinario residui) adottate con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 29 giugno 2017;
- variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 – variazione di cassa. Provvedimento della Giunta comunale ai sensi della lettera d) del comma 5-bis dell'art. 175 del D.Lgs 267/2000, conseguente alle variazioni di competenza introdotte con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 29 giugno 2017;

- variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 – 6° provvedimento della Giunta comunale ai sensi delle lettere e-bis) e d) del comma 5-bis dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 adottate con deliberazione della Giunta comunale n. 130 del 05 luglio 2017;

Vista la deliberazione n. 54 del 11.04.2017 con la quale la Giunta Comunale ha riassegnato le risorse per spese correnti per il triennio 2017-2019 anche in aggiornamento delle assegnazioni disposte con le deliberazioni della Giunta comunale n. 1 del 04 gennaio 2017, n. 3 del 12 gennaio 2017 e n. 34 del 21 marzo 2017;

Ritenuto pertanto necessario procedere con l'assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Dato atto che non sono stati segnalati dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

Rilevato che è stata rilevata una situazione che con elevata probabilità può costituire debito fuori bilancio da ripianare che è destinata ad essere sottoposta all'esame del Consiglio comunale per l'importo di Euro 5.691,96 a favore del Comune di Storo per l'organizzazione di manifestazioni e attività culturali realizzate sul territorio del Comune di Sella Giudicarie e non già del Comune di Roncone, che potrà essere riconosciuto qualora pervengano definitivi dettagli dallo stesso Comune di Storo. Se così verrà riconosciuto nella legittimità con separato atto troverà capienza su adeguati e già esistenti stanziamenti di bilancio a seguito della variazione al bilancio, alla missione 5 programma 2 titolo 1 macroaggregato 4;

Rilevato inoltre che già in occasione dell'approvazione dei conti consuntivi dei comuni di Bondo, Breguzzo, Roncone e Lardaro si è ipotizzata la possibilità che si abbiano situazioni di debiti fuori bilancio per i quali il Consiglio comunale potrebbe essere chiamato a valutare la sussistenza quali debiti fuori bilancio riconoscibili in quanto legittimi, ma tuttavia si tratta di situazioni per le quali ancora occorre approfondire la natura propria di debiti fuori bilancio, e la sussistenza dei presupposti di riconoscimento; a quanto peraltro è noto si tratta di situazioni per le quali le problematiche inerenti non dovrebbero essere di reperimento di risorse, in quanto atterrebbero a spese per le quali già sussistono stanziamenti, ma si tratterebbe di problematiche attinenti la mancanza di corrette procedure di spesa cosicché il riconoscimento dovrebbe comunque poter avvenire utilizzando comunque adeguati stanziamenti già esistenti;

Considerato che il Responsabile del Servizio Finanziario, sulla base delle segnalazioni pervenute dai Responsabili dei singoli servizi, attesta l'inesistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

a) nel bilancio in sede di assestamento;

b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;

Ritenuto di dare atto dell'equilibrio nella gestione dei residui attivi e passivi e che, pertanto, non risulta necessario provvedere all'accantonamento di ulteriori poste al Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in euro 142.818,55;

Considerato che con la presente variazione e precedenti si sono integrate delle previsioni di entrate che vengono considerate per determinare il Fondo crediti di dubbia esigibilità si ritiene prudente accantonare un ulteriore quota al fondo crediti accantonato al bilancio previsionale 2017-2019;

Rilevata pertanto la necessità di integrare tali accantonamenti nel seguente modo:

- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in bilancio 2017-2018-2019: da € 9.200,00 ad € 11.300,00

Verificato l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell'anno, ma si ritiene prudente integrare l'importo

entro i limiti di legge, in considerazione di maggiori entrate correnti che al momento attuale non si è in grado di definire in modo certo per quali spese verranno utilizzate, e in considerazione del fatto che il Comune è di recente istituzione e non è ancora possibili individuare in base ad un'esperienza pluriennale andamenti di spesa corrente consolidati, cosichè è opportuno adottare misure precauzionali rispetto ad eventuali imprevisti;

Verificato l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva di cassa, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili necessità di cassa fino alla fine dell'anno, ma si ritiene prudente integrare l'importo entro i limiti di legge per gli stessi motivi specificati al punto precedente;

Preso atto che a seguito della verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al solo fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio, non sussiste la necessità di operare variazioni di bilancio, cosichè quelle che si introducono in data odierna corrispondono esclusivamente per la soddisfazione dei programmi dell'Amministrazione sollecita e senza intralci;

Rilevato che le variazioni proposte negli allegati sono già state formulate sia in termini di Competenza che di Cassa, e ciò ha permesso una semplificazione operativa e anche l'espressione dei pareri di rito su di esse per entrambi gli aspetti, ma siccome la competenza consigliare è limitata alle previsioni di competenza, oggetto dell'approvazione ora proposta è soltanto limitata a tali previsioni, mentre per gli aspetti inerenti la cassa spetterà alla Giunta pronunciarsi formalmente;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 25.07.2017 prot. n. 6753, come previsto dall'art. 43, comma 1 lettera b) del DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e dall'articolo 239 del D.lgs. 267/2000, comma 1 lettera b);

Apertasi da discussione nella quale il Consigliere Walter Rubinelli ed il Consigliere Ivan Bazzoli, ritengono di evidenziare che anche in questa situazione essi, quali soggetti facenti parte dell'opposizione sono stati esclusi dal partecipare a scelte di bilancio ed in particolare dal poter indicare qualche nuovo intervento, ed a tal proposito il Sindaco sostiene che ad oggi il bilancio non ha particolari elementi innovativi neppure introdotti dalla stessa maggioranza in quanto va soprattutto ad attuare scelte già maturate nelle precedenti amministrazioni; l'Assessore Luigi Bruno Bianchi evidenzia che è stato predisposto lo schema del documento unico di programmazione che sarà trasmesso dopo approvato ai consiglieri comunali che è la base della programmazione futura sulla quale poi le minoranze potranno innestare le loro proposte; tuttavia il Consigliere Ivan Bazzoli evidenzia che la maggioranza avrebbe potuto consultare le minoranze già in fase di predisposizione del documento unico di programmazione.

Poi il Consigliere Rubinelli chiede alcune informazioni, tra le quali in particolare sulle modalità con le quali vengono scelti i fornitori della benzina domanda rispetto alla quale il segretario illustra il sistema di adesione alle Convenzioni "Consip", poi chiede altri chiarimenti ai quali in particolare con riferimento ai lavori alla strada "Medech" e "Senter dei Popi", questioni sulle quali l'Assessore Valerio Bonazza esprime alcuni chiarimenti.

Poi il Consigliere Ivan Bazzoli chiede il come mai i Consorzio dei Comuni BIM del Chiese non estende i suoi contributi a tutti gli abitanti che si trovano sul territorio del Comune di Sella Giudicarie, ma solo a quelli dei Comuni preesistenti già facenti parte del Consorzio, mentre invece il Consorzio dei Comuni BIM del Chiese li estenderebbe a tutti. Lo Sindaco, rammentando l'esperienza già maturata quale presidente del Consorzio BIM del Chiese spiega che l'attività del Consorzio si riferisce ad un ambito territoriale definibile con esattezza corrispondente ad un bacino idrografico e quindi al momento risulta che può operare soltanto con riferimento a questo ambito, ed è per questo che si ha la limitazione rilevata dal Consigliere Ivan Bazzoli. Seguono poi delle discussioni sul tema con ampia partecipazione anche del Consigliere Raffaele Armani;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;

Visti i pareri, ai sensi dell'art. 56-ter della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 come modificata dalla L.R. 15 dicembre 2015 n. 31, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, così espressi:

"Visti gli artt. artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, e s.m.i, sulla proposta della deliberazione inerente quanto indicato in oggetto, si rileva che al fine di finanziare alcuni interventi si utilizzano quote canoni di aggiuntivi ed ambientali di cui all'art. 1 bis 1, comma 15 quater, lettere a) ed e) della L.P. 6 marzo 1998, n. 4, destinati a particolari finalità di interesse locale ai sensi del protocollo di intesa di finanza locale del 21 gennaio 2011 per l'attuazione dell'art. 1 bis1, comma 15 septies, della L.P. 6 marzo 1998, n. 4, e attribuiti all'Ente per l'anno 2016, e non accertati ai fini dell'esercizio finanziario 2016 per consentirne un ponderato utilizzo in momenti successivi. Sulla possibilità di accertamento ed utilizzazione dei canoni in esercizi successivi a quello di attribuzione, data la peculiare natura, il Comune, nell'intento di agire in un quadro di chiarezza, ha consultato formalmente il Consiglio delle Autonomie locali, organismo deputato alle interpretazioni del protocollo di settore e il più qualificato come sede per chiarire aspetti particolari gestionali dei Comuni, ma non è pervenuta risposta né alcuna indicazione preclusiva. Occorre quindi operare considerando che non vi è assoluta certezza sull'utilizzabilità di queste risorse nell'esercizio in corso."

A parte quindi l'aspetto sopra osservato, per quanto riguarda la presente si esprimono

- parere favorevole sulla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente

- parere di regolarità contabile quale responsabile del servizio finanziario."

Evidenziato e rilevato con riferimento a quanto osservato dal segretario comunale per l'utilizzo dei Canoni aggiuntivi maturati fruibili dell'anno 2016 che la loro applicazione è una scelta conseguente alle valutazioni giustificative, già indicate nella relazione della Giunta al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2017, approvato nella precedente seduta, correlate al fatto che essendo mancate indicazioni preclusive da parte del Consiglio delle Autonomie locali, si è ritenuto di poter utilizzare queste risorse nell'ambito di una programmazione ben ponderata, ben difficile da concretizzare nell'Anno 2016, per fondate ragioni.

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione che dà il seguente risultato: n. quindici voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano.

d e l i b e r a

- 1) DI DARE ATTO del permanere degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.lgs. 267/2000 in esito alla verifica della gestione finanziaria di competenza e dei residui, integrata con le risultanze delle variazioni di bilancio allegata al presente provvedimento, dalla quale non emergono dati che facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione e che, pertanto, non sono necessari provvedimenti di ripristino degli equilibri finanziari;
- 2) DI DARE ATTO che sono state rilevate delle situazioni che con elevata probabilità potrebbero costituire debito fuori bilancio da ripianare ai sensi dell'articolo 194 del D.lgs 267/2000 come meglio evidenziato in premessa e che verranno eventualmente riconosciuti nella legittimità con apposito atto da ripianare ai sensi dell'articolo 194 del D.lgs 267/2000;
- 3) DI APPROVARE la variazione di assestamento generale, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, variazione che si sostanzia nell'allegato A approvato solo per la parte di competenza del Consiglio comunale e precisamente solo per le variazioni di competenza dando atto che le variazioni di cassa verranno assunte con provvedimento della Giunta comunale come previsto dall'art. 175 art. 5 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ;
- 4) DI DARE ATTO che, secondo quanto prescritto dall'art. 193 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il bilancio risulta in pareggio come meglio esposto nell'allegato B;
- 5) DI DARE ATTO che la presente variazione al bilancio di previsione 2017-2019 rispetta i nuovi vincoli di finanza pubblica, come da allegato C alla presente deliberazione, inerente il pareggio di bilancio;

- 6) DI DARE ATTO che con la presente variazione viene modificato anche il prospetto dimostrativo del finanziamento delle spese di investimento per l'anno 2017 e 2018 allegato alla nota integrativa al bilancio di previsione 2017-2019 (allegato E);
- 7) DI DARE ATTO che il contenuto del presente provvedimento costituisce integrazione e modifica alla parte finanziaria del DUP 2017 – 2019;
- 8) DI DARE ATTO che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell'art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 come meglio evidenziato nell'allegato D;
- 9) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2017;
- 10) DI DARE EVIDENZA che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;
ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Con quindici voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.3/L. stante l'urgenza di impegnare le spese oggetto della presente variazione di bilancio.

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

Oggetto: Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio

Pareri ai sensi degli artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, e s.m.i, così come da ultimo modificati dall'art. 1, comma 1, lett. a) b) c) della L.R. 15 dicembre 2015 n. 31.

Art. 56 (Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti delle strutture)

1. Su ogni proposta di deliberazione del consiglio o della giunta che non sia mero atto di indirizzo sono acquisiti il parere sulla regolarità tecnica del responsabile della struttura competente e, qualora la deliberazione comporti riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il parere sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Il consiglio o la giunta che non intendano conformarsi ai pareri stessi devono darne adeguata motivazione nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili delle strutture, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

Art. 56-ter (Controllo di regolarità amministrativa e contabile)

1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione della deliberazione, dal responsabile della struttura competente ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nella fase preventiva della formazione della deliberazione e il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria nella fase successiva all'adozione delle determinazioni di impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.

“Visti gli artt. artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, e s.m.i, sulla proposta della deliberazione inerente quanto indicato in oggetto, si rileva che al fine di finanziare alcuni interventi si utilizzano quote canoni di aggiuntivi ed ambientali di cui all'art. 1 bis 1, comma 15 quater, lettere a) ed e) della L.P. 6 marzo 1998, n. 4, destinati a particolari finalità di interesse locale ai sensi del protocollo di intesa di finanza locale del 21 gennaio 2011 per l'attuazione dell'art. 1 bis1, comma 15 septies, della L.P. 6 marzo 1998, n. 4, e attribuiti all'Ente per l'anno 2016, e non accertati ai fini dell'esercizio finanziario 2016 per consentirne un ponderato utilizzo in momenti successivi. Sulla possibilità di accertamento ed utilizzazione dei canoni in esercizi successivi a quello di attribuzione, data la peculiare natura, il Comune, nell'intento di agire in un quadro di chiarezza, ha consultato formalmente il Consiglio delle Autonomie locali, organismo deputato alle interpretazioni del protocollo di settore e il più qualificato come sede per chiarire aspetti particolari gestionali dei Comuni, ma non è pervenuta risposta né alcuna indicazione preclusiva. Occorre quindi operare considerando che non vi è assoluta certezza sull'utilizzabilità di queste risorse nell'esercizio in corso.

A parte quindi l'aspetto sopra osservato, per quanto riguarda la presente si esprimono

- parere favorevole sulla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente

- parere di regolarità contabile quale responsabile del servizio finanziario.

in data 31.01.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
VINCENZO TODARO

Parere relativo a quanto disposto con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 31.7.17 ed in essa inserito.

IL SEGRETARIO COMUNALE
VINCENZO TODARO




Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Franco Bazzoli



IL CONSIGLIERE DESIGNATO
Valerio Bonazza



IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro



La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 79, del D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.

Lì, 3/8/2012



IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALBO TELEMATICO

<https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/sella-giudicarie>

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, senza riportare denuncia di vizi di legittimità o di incompetenza.

Addì

IL SEGRETARIO
Todaro dr. Vincenzo
